

CAPITOLO III CONTROLLI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITÀ

Sezione I Disposizioni comuni

Articolo 41 Principi generali e definizioni

Ai fini del presente capitolo valgono i principi generali e le definizioni seguenti:

- a) «infrazione ripetuta» : l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso requisito, norma od obbligo di cui all'articolo 4, purché l'agricoltore sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza;
- b) la «portata» di un'infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- c) la «gravità» di un'infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- d) la «durata» di un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Articolo 42 Autorità di controllo competente

1. Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme.

Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore i controlli relativi a tutti i requisiti, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione dei controlli a un ente specializzato.

Sezione II Controlli amministrativi

Articolo 43 Controlli amministrativi

A seconda dei requisiti, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono stabilire di svolgere taluni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al requisito, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

Sezione III Controlli in loco

Articolo 44 Percentuale minima di controlli

1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull'1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 dei quali l'autorità di controllo competente in questione è responsabile.

Ove la legislazione applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma.

2. Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni in un dato campo di condizionalità, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere nel periodo di controllo successivo.

Articolo 45 Selezione del campione di controllo

1. Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione delle aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell'articolo 44 si basa, se del caso, su un'analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un'analisi dei rischi pertinente rispetto ai requisiti o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.

2. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente seleziona gli agricoltori da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 44, scegliendo il campione tra gli agricoltori già selezionati ai sensi degli articoli 26 e 27 ai quali si applicano i requisiti o le norme in questione.

3. In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell'1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme in questione.

In tal caso:

a) qualora, sulla base dell'analisi dei rischi a livello delle aziende, l'autorità di controllo competente concluda che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentino un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, essa può sostituire con i non beneficiari gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto. Anche in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli deve raggiungere la percentuale indicata al primo comma. Le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate;

b) se è più efficace, anziché a livello delle aziende agricole, l'autorità di controllo competente può svolgere l'analisi dei rischi a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori. In tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale di cui all'articolo 44.

4. L'autorità di controllo competente può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora ciò renda più efficace il sistema di controllo.

Articolo 46 Determinazione del rispetto dei requisiti e delle norme

1. Se del caso, il rispetto dei requisiti e delle norme è determinato mediante l'uso dei mezzi previsti dalla legislazione applicabile al requisito o alla norma in questione.

2. Negli altri casi, se opportuno, la determinazione si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dall'autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.

3. Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.

Articolo 47 Elementi dei controlli in loco

1. Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all'articolo 44, l'autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei requisiti e delle norme di cui essa è responsabile.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti di norma nell'ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai requisiti e alle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione, al fine di rilevare ogni eventuale infrazione a tali norme e requisiti e di individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.

Articolo 48 Relazione di controllo

1. Ogni controllo in loco ai sensi del presente capitolo, indipendentemente dal fatto che l'agricoltore in questione sia stato selezionato per il controllo a norma dell'articolo 45 o in seguito a infrazioni

portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

- a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - i) l'agricoltore selezionato per il controllo in loco;
 - ii) le persone presenti;
 - iii) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
- b) una parte in cui sono riportati separatamente i controlli svolti in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - i) i requisiti e le norme oggetto del controllo in loco;
 - ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
 - iii) i risultati dei controlli;
 - iv) le norme e gli atti in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni;
- c) una parte contenente una valutazione dell'importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con indicazione dei fattori che produrrebbero l'aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

Qualora le disposizioni relative al requisito o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l'infrazione accertata, la relazione ne fa menzione. Lo stesso vale nel caso in cui uno Stato membro conceda una proroga per l'osservanza di una nuova norma, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(19) o una proroga ai giovani agricoltori, per consentire loro di conformarsi alle norme minime di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999(20).

2. L'agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata.

3. Fatta salva ogni disposizione particolare della legislazione applicabile ai requisiti e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione è trasmessa all'organismo pagatore entro un mese dal suo completamento.